



**CORTE DEI CONTI**

---

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**Inaugurazione**  
**Anno Giudiziario**  
**2016**

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE  
TIZIANA SPEDICATO

TRIESTE, 26 FEBBRAIO 2016



# PARTE PRIMA

## La legislazione e gli orientamenti della giurisprudenza

### La legislazione di finanza e contabilità pubblica

Il percorso di *spending review*, avviato nel 2012 e delineato da disposizioni legislative costantemente qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ha coinvolto tutti i livelli di governo, comprese le Regioni e le Province ad autonomia speciale, nel risanamento dei conti pubblici e nella realizzazione degli equilibri di finanza pubblica – ritenuti fattore fondamentale della crescita economica - scaturenti dai vincoli fissati in sede europea.

Al governo delle scelte complesse di riduzione, razionalizzazione e riallocazione della spesa pubblica, al quale è stato finalizzato il percorso, si sono affiancate – in funzione della necessità di bilanci più trasparenti, omogenei e confrontabili in grado di assicurare informazioni utili al controllo dei livelli di spesa – l’armonizzazione<sup>1</sup> dei sistemi contabili delle amministrazioni che devono concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e la graduale adozione, in funzione dell’introduzione di riforme strutturali e di misure di stimolo della crescita economica e di sostegno alle imprese e agli investimenti produttivi, di disposizioni legislative che hanno alleggerito e disposto che cessino di avere applicazione, dal 2016<sup>2</sup> le norme che disciplinano il patto di stabilità interno.

Gli Enti sono tenuti a conseguire il pareggio di bilancio.

La legge nazionale di stabilità per l’anno 2016<sup>3</sup> è orientata a rilanciare l’offerta, favorendo la ripresa della produzione, e sostenere la domanda, creando spazi all’aumento del reddito, con la conseguenza di effetti favorevoli sul PIL.

Per le politiche attive di governo, sono inoltre apparsi indifferibili anche interventi sulle condizioni di contesto in cui vanno ad operare le imprese e, tra queste, un’Amministrazione che deve offrire adeguati servizi ai cittadini e alle imprese e avere le potenzialità per essere concepita come un elemento di supporto alla crescita.

Con la legge 7.8.2015, n. 124 sono state conferite diverse deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da alleggerire gli adempimenti burocratici e da dare qualità al sistema pubblico nel suo insieme, come richiedono gli obiettivi normativamente perseguiti di maggiore efficienza, razionalizzazione dei centri di spesa e qualità delle decisioni e dei risultati.

Anche la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata su questi temi, dovendo affrontare il percorso, non facile, della soppressione e del passaggio delle funzioni delle Province, dell’attuazione delle UTI e della riforma istituzionale del sistema del pubblico impiego (disegno di legge c.d. Panontin, “Disposizioni in materia di sistema integrato del Pubblico Impiego regionale e locale”) e di altre grandi riforme di settore, quale, tra tutte, la riforma del sistema sanitario.

Si auspica che allo sforzo riformatore sul piano normativo si accompagnino un’azione di governo e un presidio organizzativo finalizzati all’attuazione organica e concreta delle previsioni normative.

---

<sup>1</sup> d.lgs 23.6.2011, n. 118, integrato dal dlgs 10.8.2014, n. 126, e dalla l. 23.12.2014, n. 190.

<sup>2</sup> l. 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 723, l.r. n. 18 del 17.7.2015, artt. 18 e ss., l.r. n. 33 del 29.12.2015, art. 6, comma 12 e ss., e Protocollo Stato-Regione FVG per la regolazione dei rapporti finanziari sino al 2017 dd. 23.10.2014.

<sup>3</sup> l. n. 28.12.2015, n. 208.

## Le società a partecipazione pubblica

Il percorso normativo di revisione e razionalizzazione della spesa riguarda anche il settore, maggiormente interessato da disutilità, delle società a partecipazione pubblica.

Dopo le misure introdotte dalle leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015, la legge n. 124 del 2015, all'art. 18, ha delegato il Governo a procedere alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e anche a definire il regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate.

E' un'occasione importante per la tutela effettiva degli interessi finanziari pubblici.

Sul piano della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli orientamenti maturati dal 2009 al 2014, in relazione alla sussistenza della giurisdizione contabile o di quella ordinaria nei confronti degli amministratori e dipendenti delle società partecipate da enti pubblici, risultano confermati nel 2015.

È stato ribadito il principio per cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di mala gestione societaria degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società – e, quindi, all'autonomia patrimoniale della stessa e all'alterità del suo patrimonio rispetto a quello del socio pubblico -, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

La stessa Corte ha escluso la giurisdizione della Corte dei Conti non solo nel caso di danno cagionato dagli amministratori di società quotate in borsa partecipate in misura inferiore al 50% sulla base di una precisa disposizione di legge<sup>4</sup>, anche in quello di società a maggiore e totale partecipazione pubblica (in considerazione dell'autonomia del patrimonio sociale ex art. 2392 c.c. rispetto al patrimonio del socio pubblico).

Un'eccezione a favore della giurisdizione contabile, negli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riguarda le società *in house providing*.

Appartengono a tale tipologia quelle società dal cui quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che siano state costituite in via esclusiva da uno o più enti pubblici e che sia espressamente inibita, in modo assoluto, la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici sono titolari; che esplicino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e che siano assoggettate a forme di *controllo* della gestione *analoghe* a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Tali società, quanto meno ai fini del riparto della giurisdizione, non si pongono in rapporto di alterità con la pubblica amministrazione partecipante, bensì come una sua *longa manus*, come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, con la conseguenza che il danno arrecato al patrimonio sociale si configura quale danno direttamente riferibile all'ente pubblico, i cui organi può dirsi facciano capo all'amministrazione medesima.

In generale, invece, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sin quando non si arrivi a negare la distinzione stessa tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata, la giurisdizione della Corte dei conti in materia potrebbe fondarsi o su una previsione normativa che eccezionalmente la stabilisca – e da qui il rilievo fondamentale del prossimo testo unico in materia - oppure sull'attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico (come era accaduto nel 2009 con RAI Spa), con conseguente natura pubblica del danno causato al suo patrimonio.

---

<sup>4</sup> art. 16 bis del d.l. n. 248 del 2007

La strada seguita dal legislatore con l'art. 3 della legge n. 220 del 2015, entrata in vigore il 30.1.2016<sup>5</sup>, è stata nel senso dell'opzione ermeneutica in favore della giurisdizione ordinaria, trovando espressa previsione che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione o di controllo della RAI Radiotelevisione Italia Spa, siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

La scelta legislativa si colloca nel senso opposto anche agli approdi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che avevano, invece, dichiarato la giurisdizione contabile, proprio nel caso della RAI, e ciò in ragione della specificità del suo statuto (fonte legale, disciplina sui generis di chiara impronta pubblicistica).

Tutta la materia rientra oggi nel raggio di azione del testo unico sulle partecipate, ancora *in itinere*.

L'ultima versione sembra aprire nuove possibilità alla giurisdizione contabile, non più limitata espressamente al solo danno alla partecipazione di capitale sofferto direttamente dal socio pubblico, ma anche ai danni inferti al patrimonio sociale rispetto ai quali il danno al patrimonio del socio pubblico è indiretto.

Si auspica che sia questa la direzione del legislatore, perché un'opzione diversa, ove il potere di agire spetti agli organi sociali (artt. 2933 e 2933 bis c.c.: assemblea o collegio sindacale o un certo numero di soci) – e, cioè, a chi ha eletto gli amministratori contro i quali dovrebbe agire – e non ad un organo posto in posizione di indipendenza e neutralità, qual è il PM contabile, rischia di ledere l'effettività della tutela delle risorse pubbliche.

### **La responsabilità medica**

In materia di responsabilità medica, il disegno di legge approvato in gennaio alla Camera e ora all'esame del Senato, introducendo una deroga alla regola della generale sottoposizione dei dipendenti pubblici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, esclude la giurisdizione contabile sull'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria per il danno indiretto risarcito dall'azienda sanitaria pubblica alle vittime di errori medici, attribuendola al giudice ordinario, che l'azienda danneggiata dal risarcimento deve adire entro il termine prescrizione di un anno e con la fissazione di un termine massimo di risarcimento, non eccedente la misura della retribuzione per un triennio.

La disciplina dell'azione di rivalsa mutua principi della giurisprudenza contabile, quali il disconoscimento dell'efficacia di giudicato della sentenza di condanna nei confronti della struttura sanitaria, ma con possibilità di trarre argomenti dalle prove raccolte nel giudizio stesso; l'inopponibilità della transazione; l'esclusione della colpa grave in caso di rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.

Se la scelta legislativa dovesse essere confermata, in presenza di franchigie elevate previste dai contratti di assicurazione (in FVG, sino ad oggi, la franchigia è di 500.000,00 euro) e del ragionevolmente prevedibile aumento del danno finanziario che resterà a carico dell'azienda sanitaria - corrispondente non solo al risarcimento a titolo di colpa lieve, ma anche ad una parte del risarcimento a titolo di colpa grave (il medico e la sua assicurazione non risponderanno oltre il limite massimo di tre annualità lorde di retribuzione) -, saranno da considerare gli impatti negativi sui bilanci delle aziende (che, peraltro, in aggiunta, sopporteranno gli oneri del giudizio attivato dalla vittima e di quello che dovranno azionare nei confronti del medico responsabile).

---

<sup>5</sup> con l'art. 49 bis aggiunto al d.lgs. n. 177 del 2005.

## Il riordino dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti

La legge n. 124 del 2015, all'art. 20, delega al Governo anche il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei Conti.

Tale riordino, da attuare entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, deve avvenire nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e nel coordinamento con le norme del codice di procedura civile costituenti espressione di principi generali.

E' prevista l'introduzione, in funzione deflattiva e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa, attivabile, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del PM, sia in primo che in secondo grado, con diversa percentuale di riduzione del danno imputato (non superiore al 50 per cento del danno imputato, in primo grado; non inferiore al 70 per cento della pretesa risarcitoria in citazione in grado di appello).

E' prevista l'interruzione della prescrizione quinquennale per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni tramite formale atto di costituzione in mora.

Il riordino della fase istruttoria e dell'invito a dedurre è ispirato a principi condivisibili di garanzia del presunto responsabile, che recepiscono orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile e prassi delle stesse Procure: emissione dell'invito a dedurre con esplicitazione degli elementi essenziali del fatto; facoltà di accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione del PM; ammissione del legale di fiducia all'audizione personale.

Quanto alle modalità di esercizio dei poteri istruttori del PM, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali, se ne delega la specificazione, senza previsione di altro.

La legge delega prevede, con riferimento alla realizzazione del credito erariale a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, due criteri direttivi importanti: l'inclusione del credito erariale derivante da sentenza di condanna tra i crediti privilegiati e l'attribuzione al PM contabile della titolarità di agire e resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare e immobiliare.

Si tratta di novità di non poco conto.

La prima è novità senz'altro positiva.

La seconda, pur positiva, richiede un presidio organizzativo che la renda fattibile.

Ai sensi dell'art. 7 del dpr n. 260 del 24.6.1998, la Procura vigila sull'esecuzione delle sentenze di condanna, affidata all'esclusiva cura delle Amministrazioni beneficiarie delle pronunce ad esse favorevoli.

La legge delega riconduce ad un unico soggetto la fase esecutiva, prevedendo il suo affidamento – l'affidamento dell'esecuzione e non della sola vigilanza - al PM contabile innanzi al giudice civile dell'esecuzione.

La novità, pur muovendo dalla necessità di trovare una soluzione al problema dell'esecuzione delle sentenze di condanna, in molti casi ineseguite<sup>6</sup>, e pur costituendo una nuova possibilità di dare effettività alla giurisdizione contabile, trova innegabilmente un limite notevole nella consistenza degli organici del personale sia di magistratura che amministrativo, che non si è in grado di dire quanto inciderà sulla fattibilità pratica della soluzione adottata dal legislatore.

Sarà, pertanto, necessaria una riorganizzazione degli Uffici di Procura.

---

<sup>6</sup> in ragione non solo del comune rischio di insolvenza del debitore, ma anche della stessa sproporzione tra credito erariale e disponibilità patrimoniale del condannato (il cui debito resta intrasmissibile agli eredi anche quando il responsabile muoia dopo il passaggio in giudicato della sentenza), della personalizzazione del rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutando, tanto più nel procedimento di coazione previsto dal r.d. n. 639 del 1910, che gli enti locali possono scegliere di utilizzare, in alternativa all'affidamento al concessionario della riscossione.

## Le spese dei gruppi consiliari regionali

Nella materia dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali è intervenuta la sentenza della **Corte Costituzionale n. 107 del 2015**, che ha affermato che non spetta allo Stato – e, per esso, alla Corte dei Conti – emanare i decreti con i quali era stato ordinato ai Presidenti dei Gruppi consiliari il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici (annualità 2010-2012 Regione Toscana e 2003-2008 Regione Piemonte).

La Corte Costituzionale, come già le Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n. 30/QM/2014, ha affermato che i Presidenti dei Gruppi consiliari, non rivestendo la qualifica di agenti contabili, sono sottratti alla giurisdizione di conto, ma *“restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti)”*.

Con le **ordinanze n.ri 8077, 8570 e 8622 del 2015** le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno confermato la sussistenza della giurisdizione contabile per i danni erariali derivanti dall'illecita gestione dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari dei partiti politici nell'ambito dei Consigli Regionali.

La Suprema Corte ha fugato ogni dubbio circa l'incidenza che, ai fini del riparto di giurisdizione, può avere il carattere eventualmente privatistico dei Gruppi consiliari, che non sarebbe in ogni caso dirimente per *“sottrarre al sindacato contabile la materia della gestione dei contributi mensili erogati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 5 novembre 1973 n. 54 (...), di incontestabile natura pubblica e con vincolo di impiego secondo finalità tassative fissate dalla legge (...)”*.

La Corte ha, inoltre, osservato che tra il beneficiario del contributo e lo Stato-amministrazione si instaura, a questa stregua (contributo pubblico con vincolo di scopo), un rapporto di servizio analogo a quello di un amministratore pubblico - come tale soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti

Le pronunce hanno richiamato l'orientamento della Corte Costituzionale in ordine alla diversità di posizione dei Consigli Regionali e delle Camere, *“alla cui stregua il livello di autonomia assicurato dall'art. 122 Cost. alle funzioni consiliari è altro e minore rispetto alle guarentigie che contraddistinguono il potere di indirizzo politico generale spettante al Parlamento (...)”*.

Le attribuzioni delle assemblee regionali si svolgono a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantita, quelle delle assemblee parlamentari a livello di sovranità.

*“Ne consegue che le deroghe alla giurisdizione – sempre di stretta interpretazione – sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato; e perciò situate ai vertici dell'ordinamento, in posizione apicale di assoluta indipendenza e di reciproca parità”*.

L'immunità ex art. 122, comma 4, della Costituzione è limitata ad atti tipici, *“posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali all'esercizio dell'attività legislativa e politica: in nessun modo estensibile alla responsabilità civile, penale e amministrativa dipendente da uso illegittimo di denaro pubblico”*.

Ben diverse sono le conclusioni delle Sezioni Unite riguardo ai **partiti politici**.

All'affermazione della giurisdizione contabile sulla cattiva gestione dei fondi erogati ai partiti per rimborso delle spese elettorali non osta la natura di associazione di diritto privato del partito politico – natura privata che, come nel caso dei gruppi consiliari, non è dirimente al fine di escludere la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale -, ma l'assenza di un vincolo di destinazione pubblicistica sui fondi stessi – né basati né proporzionati né finalizzati al mero rimborso delle spese elettorali, ma configurati, invece, come forma di sostegno dell'attività svolta dal partito “a valle” della competizione elettorale - e di un programma pubblicistico, imposto ai partiti, da attuare con quelle risorse.

Un vincolo di natura specifica sui fondi erogati in favore dei partiti politici non può trarsi neppure dalle funzioni attribuite ai partiti dall'art. 49 della Costituzione, le quali non li rendono strumenti

della PA.

### **I contributi pubblici in favore di soggetti privati**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato anche nel 2015 il consolidato orientamento, inaugurato con l'ordinanza n. 4511/2006, in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contributi pubblici percepiti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ove gli stessi siano stati indebitamente conseguiti oppure illegittimamente distolti dalle finalità vincolate alla realizzazione di programmi pubblici.

La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'attuazione di interventi di loro interesse, ma rientranti in un piano o in un programma che, attraverso l'erogazione di tali fondi, l'ente pubblico si propone di realizzare, instaura un rapporto di servizio in senso lato con l'ente, con l'obbligo per il soggetto esterno, inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa dell'ente pubblico e partecipante ad essa, di svolgerla secondo i fini pubblici cui è preordinato il finanziamento.

L'omesso adempimento dell'obbligo (realizzato sia disponendo dei contributi in modo diverso da quello preventivato o distraendoli per altre attività o ponendo in essere i presupposti per la loro illegittima percezione), vulnerando gli obiettivi del programma e le risorse pubbliche, sottopone l'*extraneus* alla giurisdizione erariale per il risarcimento dei danni derivati all'Amministrazione.

La giurisdizione contabile è stata confermata anche con riferimento agli amministratori e ai dipendenti delle persone giuridiche beneficiarie del contributo pubblico.

Deve ricordarsi - anche in relazione a quanto inizialmente riferito in relazione alla grave situazione economica attraversata dal Paese e alla necessità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e, nel contempo, di rilancio dell'economia – che l'UE fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi e che gli stessi sono la principale fonte di investimenti, a livello di UE, per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare la ripresa, secondo strategie mirate a occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, istruzione, lotta alla povertà e all'emarginazione.

Da qui la vitale importanza dell'utilizzo e del corretto utilizzo dei fondi gestiti dall'Unione Europea (sono cinque i fondi gestiti dall'UE 2014-2020: FESR o Fondo Europeo di Sviluppo regionale, FSE o Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale o FEASR, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca o FEAMP) e il rilievo che assume, anche in termini di ricaduta sulla ripresa dell'economia, il danno da mala gestione dei medesimi.

Dalla relazione sull'amministrazione della giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Presidente della Corte di Appello di Trieste, si apprende che resta sostanzialmente invariato, rispetto al precedente periodo 2013-2014, il numero dei procedimenti, pendenti presso i Tribunali della Regione, quali sopravvenienze 2015, per fattispecie riconducibili all'art. 640 bis c.p. e in diminuzione il numero di quelli per fattispecie riconducibili agli artt. 316 bis e 316 ter c.p.

### **Le rappresentanze sindacali dei dipendenti della Pubblica Amministrazione in sede di contrattazione decentrata**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con **ordinanza n. 14689 dd 14.7.2015**, hanno ritenuto non sussistente la giurisdizione contabile nei confronti dei componenti di delegazioni sindacali dei lavoratori in sede di contrattazione decentrata, con riferimento alle ipotesi di danno derivante dall'erogazione del trattamento retributivo accessorio del personale dipendente di un Ente locale, perché deve escludersi che, nello svolgimento dell'attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della PA.

Le delegazioni sindacali sono portatrici, invece, degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato. Per l'art. 40, comma 3 *quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, l'obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava solo sulla parte pubblica datoriale ed eventuali conseguenze dannose derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa non possono essere oggetto di responsabilità amministrativa a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi stessi.

## Il ruolo del Pubblico Ministero contabile

Nel vigente quadro offerto dalle scelte del Legislatore e dagli orientamenti della giurisprudenza, il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti - parte imparziale con funzioni obiettive e neutrali a tutela della legalità finanziaria della PA e promotore di giustizia a tutela dei valori collettivi posti dall'ordinamento giuridico - vede rinnovato e valorizzato il suo intervento.

La sua azione, prima di tutto dissuasiva, ha stimolato l'ampliamento (oggettivo) dell'area del danno risarcibile - come provano le figure di creazione giurisprudenziale del danno da tangente, da disservizio, all'immagine di enti pubblici (attualmente limitato legislativamente ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), da lesione della concorrenza e degli equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali - e (soggettivo) dei soggetti convenibili in giudizio, attraverso la valorizzazione del carattere pubblico delle risorse finanziarie gestite illecitamente anche da parte di privati.

Nell'ambito delle fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa - il legislatore ha qualificato negli ultimi anni, a scopo dissuasivo e repressivo, date fattispecie, potenzialmente lesive degli equilibri dei bilanci pubblici, quali illeciti erariali, prevedendo talvolta l'importo minimo e massimo della sanzione patrimoniale applicabile (la legge di stabilità per il 2016, all'art. 1, comma 727, ha previsto una sanzione pecuniaria, comminabile dalle Sezioni giurisdizionali su azione del PM, a carico degli amministratori e del responsabile amministrativo degli enti locali, nel caso di artificioso conseguimento ovvero di elusione degli obiettivi di finanza pubblica, previsti dai commi da 707 a 734 dello stesso articolo) o la misura interdittiva rispetto all'esercizio di cariche amministrative - il PM è chiamato a svolgere attività di accertamento istruttorio quanto meno in relazione all'elemento psicologico, in modo che non ci siano deroghe al carattere personale della responsabilità finanziaria.

La legge di delega n. 124 del 2015 prevede, peraltro, come già ricordato, la possibilità per il PM contabile - al quale già sono affidate le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di rito, comprese l'azione surrogatoria, revocatoria e il sequestro conservativo nei confronti del terzo - di agire e resistere innanzi al giudice civile in sede di esecuzione delle sentenze definitive di condanna.

Il Requirente contabile deve inoltre verificare l'attualità del suo interesse ad agire anche nei casi di attuazione delle recenti previsioni legislative sugli effetti patrimoniali, rientranti nella cognizione del giudice penale, conseguenti alle sentenze di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 69 del 2015, tali sentenze comportano, come sanzione aggiuntiva, la condanna al pagamento<sup>7</sup>, in favore dell'Amministrazione danneggiata e a titolo di riparazione pecuniaria e fatto salvo il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno causato all'Amministrazione, di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Il PM è interveniente necessario, oltre che nei casi dei giudizi ad istanza di parte proposti innanzi alle Sezioni Riunite della Corte in speciale composizione, anche nel giudizio di parifica del rendiconto regionale innanzi alle Sezioni territoriali di Controllo, che chiude il ciclo annuale dei controlli sul

---

<sup>7</sup> al pagamento della sanzione è subordinata la sospensione condizionale della pena su richiesta delle parti, ex artt. 2 e 6 della stessa legge.

bilancio dell'Amministrazione Regionale.

La presenza del Procuratore Regionale in questa sede rappresenta un momento di raccordo tra le funzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero e quelle intestate alla Sezione territoriale di controllo.

Ulteriori raccordi tra le funzioni inquirenti e quelle di controllo sono richieste - pur nel necessario rispetto della diversità delle funzioni e dei principi regolatori nei due ambiti di competenza - dal nuovo sistema dei controlli della Corte.

Per tali raccordi, avevamo già detto nella relazione dello scorso anno, non sussistono ostacoli giuridici, poiché la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 29/1995, aveva ritenuto “incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione (...)”.

Tale assunto è stato ribadito dalla **Corte Costituzionale** nella sentenza **n. 235 del 2015**, che ha avuto il merito di eliminare gli equivoci derivanti da opinabili interpretazioni della precedente sentenza.

La Corte ha affermato, come è naturale, che la Sezione Regionale di Controllo deve trasmettere alla Procura contabile notizie relative a fatti e comportamenti che potrebbero dar luogo a responsabilità amministrativa, poiché è ovvio che fattispecie ritenute illegittime o non rispettose delle regole di buona amministrazione possano essere causa di fattispecie dannose, senza automatismo alcuno tra esito negativo del controllo ed esercizio dell'azione del PM. Spetterà a quest'ultimo espletare autonomamente l'attività istruttoria nel rispetto del diritto alla difesa.

La Sezione di controllo di questa Regione adempie a questo obbligo.

## Parte Seconda

### Le attività inquirenti nell'anno 2015

#### Le spese dei gruppi consiliari

La materia ha occupato, anche nel corso del 2015, una parte rilevante dell'attività di Procura, che ha continuato ad avvalersi della collaborazione preziosa della Guardia di Finanza di Trieste per nuovi supplementi istruttori.

a. L'Ufficio ha trattato in dibattimento un giudizio instaurato nel corso del 2013 nei confronti del Presidente e, nel 2014, dei componenti di un gruppo consiliare con riferimento alle spese di rappresentanza 2011, spese che la Procura ha ritenuto tutte prive di giustificazioni o corredate da documentazione inidonea a dar conto della loro inerenza ai fini istituzionali.

Il giudizio ha presentato profili di complessità nell'individuazione dei consiglieri ai quali le spese dovevano essere riferite, in ragione dell'avvenuta parziale distruzione della documentazione da parte del capogruppo (tenuto conto delle evidenze penali), che, nelle difese dibattimentali, ha, comunque, ricostruito il rapporto tra spesa e consigliere autore della medesima e destinatario dei rimborsi regionali.

La Sezione, ritenuta integrata, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la prova della riferibilità, ai singoli consiglieri, di parte della documentazione allegata a rendiconto, limitatamente alle spese effettuate nei luoghi in cui i consiglieri stessi risiedevano e presumibilmente svolgevano la maggior parte della loro attività, con l'ulteriore precisazione dell'utilizzabilità del criterio in questione solo con riferimento alle posizioni dei convenuti per i quali sono state rinvenute le attestazioni dei rimborsi delle spese, ha emesso **sentenza di condanna (n. 40 del 2015)** nei confronti di tutti i componenti del

gruppo politico - ad eccezione di un consigliere per il quale la sottoscrizione delle quietanze non è stata individuata, con conseguente carenza della prova dell'avvenuta percezione del contributo pubblico – per un importo complessivo di euro 216.846,1.

La sentenza risulta appellata, come tutte le sentenze di condanna di consiglieri regionali in relazione alle sole spese di rappresentanza 2011, emesse dalla Sezione nel 2014.

b. La funzione inquirente è stata raccordata, in materia, con la funzione di controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti sui rendiconti annuali della gestione delle risorse trasferite a ciascun gruppo consiliare, introdotta dall'art. 1, commi 10-12, del d.l. n. 174 del 2012, conv. nella l. 213 del 2012.

La legislazione appena richiamata, com'è noto, ha previsto il controllo della Sezione Regionale di controllo sui rendiconti (parti del rendiconto della Regione) dei gruppi politici in seno al Consiglio Regionale.

Alla delibera della Corte che accerti la non regolarità, in tutto o in parte, del rendiconto di un gruppo è collegato l'obbligo di restituzione (in tutto o in parte) delle somme ricevute dal gruppo a carico del bilancio regionale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2014, ha definito tale obbligo restitutorio quale *“principio generale delle norme di contabilità pubblica (...) strettamente correlato al dovere di dar conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità delle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”*.

E' stato discusso, nel corso del 2015, un giudizio attivato nel 2014 nei confronti di un Capogruppo consiliare, che non ha provveduto alla restituzione, richiestagli dal Presidente del Consiglio Regionale, dell'importo di poco più di 30.000 euro relativamente a spese di funzionamento del gruppo stesso riguardanti l'arco temporale 1.1/12.5.2013, risultanti dal rendiconto presentato alla Sezione Regionale di Controllo e dalla stessa ritenute non regolari con la deliberazione n. 64 del 2014, nei limiti in cui la stessa è divenuta irretrattabile per la intempestiva impugnazione alle Sezioni Riunite in speciale composizione.

La Sezione locale ha condannato (**sentenza n. 52 del 2015**) il convenuto, riconoscendo, per la prima volta, che le questioni consequenziali all'accertamento di irregolarità nella rendicontazione dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari e, in particolare, quelle correlate all'inadempimento dell'obbligo di restituzione del contributo, sono idonee ad integrare una fattispecie di responsabilità erariale, da ritenersi attribuita, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della Costituzione, alla giurisdizione del Giudice contabile, poiché è pacifica l'inerenza della disciplina recata dall'art. 1, commi 10-12, del d.l. n. 174 del 2012 alle “materie di contabilità pubblica”, in quanto misura afferente il coordinamento della finanza pubblica e il controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Ma la particolarità della pronuncia riguarda anche (e prima ancora) il riconoscimento, in via interpretativa, del carattere definitivo e irretrattabile che viene ad assumere la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo, Organo magistratuale operante in posizione di neutralità e indipendenza, con la consumazione del termine di trenta giorni previsto per la sua impugnativa alle Sezioni Riunite, che hanno, in materia, competenza esclusiva.

c. La Procura ha continuato nel corso dell'anno l'attività istruttoria avviata nel 2014 con riferimento alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari nell'arco temporale 2010-2012, ad esclusione delle spese di rappresentanza del 2011, già oggetto di distinti giudizi attivati nel 2013 e nel 2014, conclusi con sentenze di condanna (nel 2014 per complessivi euro 266.611,24 e nel 2015, sempre con riferimento alla tipologia di spese – rappresentanza 2011 – euro 216.846,1).

L'attività del 2015 ha riguardato le spese di funzionamento di otto gruppi consiliari (le spese di funzionamento dei restanti gruppi in seno al Consiglio Regionale sono state istruite e definite nel corso del 2014) e, in particolare, di diciannove consiglieri regionali.

Nell'ambito dell'attività dell'Ufficio di Procura *ante iudicium* sono stati recuperati nel 2015, in esito a ripetute (nella maggior parte dei casi) audizioni di quattordici consiglieri regionali, **euro 210.227,98**.

Sono stati depositati quattro atti di citazione nei confronti di pari numero di consiglieri appartenenti a tre distinti gruppi politici, mentre, ad inizio 2016, sono stati recuperati, sulla base dell'attività istruttoria espletata prevalentemente nello scorso anno (ed è per questo che se ne riferisce), 18.000 euro versati da un altro consigliere ed è stato depositato un atto di citazione nei confronti di un Capogruppo per euro 233.000,00 circa.

Per l'ultima posizione (in relazione alle spese di funzionamento 2010-2012) di un consigliere, al quale è stato notificato, a fine 2015, un invito a dedurre integrativo delle contestazioni di un precedente avviso, è stata chiesta la proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione nei giorni scorsi. Il procedimento sarà definito a breve.

Nell'esame dei giustificativi di spesa, la Procura ha ritenuto non inerenti all'attività istituzionale del Consiglio - e/o non rendicontate adeguatamente in modo da consentire la verifica della coerenza con le finalità per le quali i contributi regionali risultano assegnati - le spese di rappresentanza, effettuate in locali di ristorazione, bar, gelaterie, enoteche, in esercizi di rivendita di fiori, abbigliamento, cancelleria, articoli per la casa o l'automezzo, e documentate solo attraverso scontrini e fatture "anonimi", non rinvenendo, nei medesimi o in altro documento coevo, né l'evento istituzionale che ha dato causa alla spesa né la possibilità di riferire la stessa univocamente alle esigenze del gruppo consiliare. Nello stesso senso, sono state ritenute non adeguatamente rendicontate le spese di divulgazione, per le quali sia stata presentata documentazione commerciale anonima (a volte solo con indicazione del numero dei "coperti" in un locale di ristorazione).

Non sono state ritenute adeguatamente rendicontate le spese per l'affitto di sale convegni prive della documentazione a comprova dei convegni stessi e dell'inerenza dei medesimi all'attività istituzionale del gruppo oppure a quella politica svolta per il partito o il movimento di riferimento o all'attività di propaganda politica personale. L'orientamento si è mantenuto anche con riferimento alle spese di divulgazione dell'attività attraverso l'acquisto di spazi sulla stampa o in programmi televisivi o radiofonici e le spese per stampe e manifesti, non accompagnate dal documento attestativo della coerenza dell'impiego con la finalità di diffondere l'attività del gruppo.

L'Ufficio ha contestato la responsabilità (o accolto le restituzioni spontanee dei consiglieri avvisati) per le spese per trasferte sul territorio nazionale e internazionale, prive di documentazione attestativa delle motivazioni degli spostamenti, e delle spese di trasporto con il proprio automezzo non corredate da indicazioni, coeve e puntuali, delle ragioni dell'addebito sul bilancio regionale delle stesse.

Sono state ritenute dannose le spese per consulenze in assenza dei relativi contratti o, quanto meno, dell'indicazione del loro oggetto nella documentazione commerciale. Sono state, invece, ritenute adeguatamente rendicontate le spese per collaborazioni, anche in assenza di contratto, ma in presenza del pagamento mensile dei compensi al soggetto incaricato, conformemente ad orientamento giurisprudenziale emerso nella Corte.

Nei casi nei quali tutte le spese sopra indicate sono risultate rendicontate in modo sufficiente a consentire la verifica di inerenza alle finalità finanziate - o l'Ufficio, con propria attività istruttoria, è riuscito ad acquisire documentazione giustificativa (contratti, video, notizie sulla stampa, individuazione degli eventi anche a mezzo di ricerche in internet) -, si è proceduto alla definizione con provvedimenti di archiviazione delle istruttorie (in tutto, in materia, dodici, accompagnate tutte da restituzioni spontanee delle somme relative a spese ritenute non adeguatamente giustificate).

In un caso sono state censurate le spese riconducibili, ad avviso della Procura, all'attività politica generale o di partito (spese vietate dalla normativa regionale) e non a quella istituzionale ammessa a rimborso pubblico.

## La gestione dei contributi comunitari, nazionali, regionali

Impegnativa è stata l'azione della Procura anche nel settore relativo alla mala gestione dei contributi pubblici, tanto di provenienza comunitaria, quanto nazionale e regionale.

Le istruttorie sulle fattispecie di frodi nella percezione e nell'illecito impiego dei finanziamenti rivelano anche gravi criticità e debolezze nel sistema generale e di controllo, riscontrate nell'attività investigativa e giudiziaria.

La Procura segnala la necessità di una riflessione finalizzata ad interventi pubblici, non di sua competenza, sulle modalità di erogazione delle misure di sostegno, a partire dal modello procedimentale fino ad arrivare ai meccanismi di controllo, da attuarsi auspicabilmente in corso di realizzazione dell'iniziativa finanziata e non limitatamente all'esame della documentazione di spesa.

Il controllo meramente cartolare non ha consentito, se non marginalmente, l'emersione, tra le tante, di una fattispecie criminosa - particolarmente grave perché ripetuta in altre Regioni del nostro Paese - sulla quale la Sezione locale ha emesso **sentenza di condanna** al risarcimento di euro 84.500,00 (**n. 30 del 2015**). Una società a responsabilità limitata, con sede a Bolzano e unità operativa simulatamente presente a Trieste, ha beneficiato di un co-finanziamento (Stato, Regione, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) rientrando nelle misure di sostegno territoriale destinate alle imprese concretamente operative nella Regione FVG e finalizzato ad assistere la realizzazione di progetti di ricerca, ma, ben prima di chiudere la ricerca e produrne il rendiconto, era già scomparsa dalle zone assistite dalle risorse pubbliche. Quello che, peraltro, ha rendicontato la società beneficiaria non è risultato essere il progetto di ricerca esaminato e finanziato, perché meritevole, dalla Regione, ma qualcosa di profondamente diverso, in assenza di comunicazione delle variazioni sostanziali agli enti finanziatori. La ricerca scientifica è apparsa inadeguata e frettolosa e, peraltro, realizzata (per quel poco effettivamente realizzato) non dalla società di ricerca, cui la società beneficiaria l'aveva affidata (la quale appare inserita in un carosello di società variamente collegate tra loro in una movimentata attività di acquisizione, in più regioni del territorio nazionale, di contributi pubblici destinati a progetti di ricerca applicata), ma da soggetti responsabili di ricerca per conto di un'altra società ancora (ulteriormente finanziata con risorse pubbliche).

Il danno, contestato alla società di capitali beneficiaria, ad un amministratore della stessa e al direttore di ricerca, è stato ritenuto, dalla Procura e dalla Sezione, pari all'importo complessivo del finanziamento. La sentenza di condanna risulta appellata.

Un'altra fattispecie, oggetto di un atto di citazione per danno rilevante (euro 540.000,00), si è concretizzata in un'acquisizione di pubbliche contribuzioni (della Regione FVG, della Provincia, del Comune e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Trieste) illecite, in quanto dolosamente ottenute attraverso l'artificiosa creazione di un soggetto giuridico, un'associazione, che era entità solo strumentale ai fini di una società a responsabilità limitata, e che, apparentemente rappresentando una connotazione solo sportiva e in mancanza di fini di lucro, era destinata a chiedere e conseguire le misure di sostegno pubblico per quello che, in realtà, si è rilevato un progetto imprenditoriale (il cui finanziamento, ove possibile, avrebbe dovuto soggiacere alla regola comunitaria del "*de minimis*") e il fine di lucro della società a responsabilità limitata, delle cui quote erano proprietarie le stesse persone formalmente socie dell'associazione sportiva.

La Sezione Giurisdizionale, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (e la Procura ha notificato controricorso) presentato da uno dei convenuti e riconosciuto la giurisdizione, ha emesso **sentenza di condanna** (**n. 83 del 2015**) per l'importo richiesto.

La Procura ha emesso un invito a dedurre, che ha riguardato la distrazione di parte di un contributo, concesso dal Comune di Trieste, destinato ad una manifestazione organizzata nell'ambito del territorio comunale, per la quale la responsabilità è stata contestata al Presidente del Comitato

promotore e organizzatore della manifestazione.

Nel corso del 2015 è stato depositato un atto di riassunzione riguardante il caso di una Fondazione che aveva ottenuto dalla Regione contributi per la realizzazione di un museo poi non realizzato. Il rappresentante legale della stessa è stato assolto in sede penale perché il fatto non sussiste, il processo contabile sarà discusso a breve.

L'attività istruttoria della Procura ha riguardato nel 2015, e dovrà riguardare nel 2016, la gestione di fondi in agricoltura (FEOGA, FEAGA, FEASR) per euro 10.390.122,85 e di fondi di sviluppo infrastrutturale di provenienza comunitaria, nazionale e regionale (FESR - fondi Ministero Sviluppo Economico, fondi regionali) per euro 4.949.295,83.

Tra gli inviti a dedurre emessi nel 2015 si segnalano, in punto, tre inviti formulati in materia di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto da cooperative lattiere (precisamente una società agricola, una srl e due cooperative) in ragione dello sfioramento delle quote latte. Poiché il mancato versamento era stato approvato dalle assemblee dei soci in sede di deliberazione di bilancio, gli inviti hanno riguardato oltre ai rappresentanti legali delle persone giuridiche anche tutti i soci risultati presenti e votanti nelle predette assemblee per complessivi 45 destinatari. Il danno contestato nelle tre vertenze ammonta complessivamente a circa 8.840.000 euro.

Nel 2015 si è continuata l'attività investigativa, anche attraverso la disposizione di nuovi supplementi istruttori, con riferimento a due altre fattispecie di condotte di gestione incidenti su fondi a destinazione vincolata anche comunitari: i legali rappresentanti delle imprese esaminate si occupavano di presentare dichiarazioni mendaci e falsa documentazione, mediante la costituzione di nuove società o con l'utilizzo di società "sconosciute" all'amministrazione finanziaria, ai fini dell'indebita percezione di contributi pubblici per complessivi euro 361.517,07.

L'attività della Procura si è estesa anche alla mala gestione di fondi pubblici realizzata con colpa grave.

Un atto di citazione, nei riguardi del Segretario di un Comune, ha riguardato un contributo erogato ad un funzionario comunale con fondi della cosiddetta Agenda 21, programma comunitario di sviluppo del territorio, per un'affermata attività di progettazione, attività in realtà insussistente in quanto effettuata dalla ditte già destinatarie di finanziamento.

La Sezione ha emesso sentenza di condanna (**n. 1 del 2016**).

Un'altra vicenda ha riguardato la chiamata in causa del rappresentante legale di un'Associazione con finalità di promozione scientifica, destinataria di un contributo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per l'allestimento di due mostre nell'ambito del progetto denominato "Science Centre Trieste", la cui finalità era quella di mettere a disposizione del grande pubblico un punto fisico dove entrare in contatto con la ricerca scientifica avanzata. L'acconto del 60% del contributo era stato interamente speso in brevissimo tempo, sostanzialmente per spese di funzionamento dell'Associazione, senza realizzare, nemmeno in minima parte, le iniziative assistite da contributo.

La Sezione ha condannato il convenuto, con **sentenza n. 108/2015**, al risarcimento del danno nella misura di euro 110.000,00.

Sono molteplici le istruttorie in corso. La maggior parte riguarda contributi erogati dalla Regione e dalla Comunità Europea, ma vi sono anche istruttorie relative a benefici concessi dagli Enti locali e dallo Stato.

Una delle fattispecie da esaminare nel 2016 è la vicenda relativa alla errata realizzazione di un impianto di biomassa e teleriscaldamento in un comune della Carnia tanto da rendere l'impianto non funzionante se non con significativi interventi modificativi. L'intervento era assistito da contributo comunitario erogato dalla Regione e poi revocato. Attualmente la revoca è stata impugnata.

Di grande rilievo è la fattispecie interessante i contributi concessi dalla Regione ad un Consorzio,

ente pubblico economico, per la realizzazione di opere rientranti nei piani dei porti e utilizzati per il pagamento di stipendi, utenze e rate di mutui (danno di circa 11 milioni di euro). A carico del medesimo Ente risultano pure irregolarità nell'acquisto di terreni a prezzo più elevato rispetto al loro reale valore e inutili consulenze. Sono in corso di accertamento eventuali responsabilità.

Un'altra fattispecie ha riguardato un finanziamento pluriennale (10 anni, 100.000 euro annui), erogato, ai sensi della l.r. 1/2007, dalla Regione FVG ad una fondazione (ex IPAB).

Il contributo, finalizzato alla realizzazione di interventi a supporto del completamento degli immobili a servizio di attività assistenziali, erogato per un importo complessivo pari ad 800.000 euro, risulta destinato a scopi diversi da quelli normativamente individuati. La Regione ha revocato le restanti due annualità di finanziamento.

## **I danni da reato**

### **Il danno da corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione**

La Procura ha svolto azione investigativa anche per contrastare, come già si è riferito, quelle forme di illegalità nella gestione dell'attività pubblica a rilevanza anche penale.

Dalla relazione sull'amministrazione della giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Presidente della Corte di Appello si è appreso che, con riferimento ai delitti (artt. 314-320 c.p.) contro la Pubblica Amministrazione, le iscrizioni presso i Tribunali e gli uffici GIP del Distretto hanno manifestato un andamento generalmente allineato, con tendenza alla diminuzione, rispetto a quello del precedente periodo 2013/.

Quanto alla Corte di Appello, si è registrata una diminuzione del dato complessivo delle sopravvenienze relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in minima parte commessi da pubblici ufficiali.

In materia, è stata emessa una sentenza (**n. 73 del 2015**) di condanna del direttore dei lavori di fornitura, installazione e programmazione del sistema di comunicazione dati, fonìa e antintrusione **di Villa Serravallo a San Daniele del Friuli**, a risarcire un danno di circa 87.000 euro. Il direttore non è risultato garante della conformità dei lavori al progetto e al contratto, ma inadempiente ai suoi doveri funzionali, persino coinvolto in evidente rapporto di complicità di matrice corruttiva con l'impresa appaltatrice. Il danno contestato dalla Procura è consistito nel minor valore (in termini qualitativi e quantitativi) dei beni e dei lavori forniti dall'impresa rispetto a quanto contrattualmente previsto a causa della corruzione e della frode in pubbliche forniture commesse dalla direzione lavori e nel disservizio che ne è derivato, quantificato con riferimento alle maggiori spese per giudizi civili, penali e consulenze tecniche.

E' stato condannato (**sentenza n. 54 del 2015**) a risarcire un danno di circa 13.000,00 euro anche un ragioniere comunale, responsabile dei servizi finanziari, per la condotta appropriativa di fondi comunali (aveva emesso, in proprio favore e con riferimento alle funzioni di economo, un mandato di pagamento senza mai far seguire a tale operazione l'emissione della reversale in entrata per la corrispondente somma del titolo di spesa), posta in essere in un più ampio contesto di illecite appropriazioni, oggetto della sentenza di condanna della Sezione n. 102 del 2013.

Sono stati recuperati, nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura, euro 20.000,00, di cui si era appropriato un dipendente comunale che gestiva fondi comunitari in ragione delle funzioni espletate nell'ente. Il dipendente ha risarcito il danno alle finanze e all'immagine del Comune.

E' in corso un'istruttoria relativa alla sottrazione di fondi regionali da parte di un funzionario delegato della Regione che, attraverso la produzione di giustificativi falsi per i prelievi in contanti effettuati tra il 1998 e il 2012, è riuscito ad appropriarsi di circa 2 milioni di euro. I perpetrati illeciti,

per i quali il dirigente è stato licenziato, hanno determinato, ulteriormente, l'emersione di sistematiche forme di assenza ingiustificata riconducibili a false missioni e false rilevazioni di entrata e uscita dal luogo di lavoro condivise anche con altri dipendenti.

Si è in attesa della conclusione delle indagini preliminari in sede penale, per acquisire elementi di valutazione in ordine ad una complessa fattispecie dannosa riguardante le spese riguardante le opere di bonifica dall'inquinamento, risultato inesistente, della laguna di Grado e Marano e le spese a tal fine sostenute per il mantenimento della struttura commissariale, per consulenze e per opere di dragaggio (che avrebbero potuto essere ordinarie e invece) commissionate d'urgenza nell'ultimo decennio.

In autonomia dal procedimento penale, si è dato impulso a determinate fattispecie, parte dell'istruttoria riferita.

### **Il danno da omesso riversamento di proventi pubblici**

E' stato condannato a risarcire un danno di euro 124.000,00 circa (**sentenza n. 36 del 2015**) anche un dipendente di un'azienda speciale (Azienda Speciale "Trieste Benzina Agevolata") della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, agente contabile affidatario delle operazioni di acquisizione giornaliera degli incassi da emissione e vendita delle tessere regionali dei prodotti petroliferi anni 2012-2013 e dei riversamenti degli stessi presso l'istituto di credito cassiere. La Sezione ha affermato che gli ammanchi accertati con riferimento a tali proventi sono stati posti in essere, più che con grave colpa, con intenzione appropriativa.

E' stato emesso un atto di citazione per l'importo di circa 17.000,00 euro, nei confronti del titolare di una ricevitoria del lotto sita nel territorio di un comune del pordenonese, al quale è stata contestata l'omissione del riversamento dei proventi della raccolta delle giocate. L'importo contestato con l'invito a dedurre era pari ad euro 40.681,92 dei quali il responsabile restituiva euro 20.000,00 e l'amministrazione provvedeva ad incamerare il deposito cauzionale pari ad euro 3.500,00.

La Sezione Giurisdizionale ha emesso sentenza di condanna (**n. 107 del 2015**) per l'importo richiesto.

È stato emesso nel 2015 un invito a dedurre per una fattispecie riguardante un rilevantisimo ammanco realizzato da un dipendente di un'Agenzia fiscale. La contestazione del danno di oltre 480.000,00 euro è stata rivolta non solo nei confronti del dipendente che ha posto in essere la condotta appropriativa, ma anche nei confronti dei due ricevitori provinciali, che si sono succeduti nel tempo e che erano tenuti al controllo sull'attività del primo.

Con riferimento al mancato riversamento, da parte del concessionario, di somme riscosse, si deve segnalare un'altra fattispecie, a rilevanza nazionale, segnalata dalla Procura della Corte dei Conti per la Lombardia (segnalazione a 17 Procure).

La vicenda riguarda la responsabilità contabile di una società di riscossione per la distrazione di ingenti somme di tributi (circa 7 milioni di euro in Italia), riscossi a titolo di imposta comunale di pubblicità (ICP). Il sistema fraudolento, posto in essere nel periodo 2008-2011 dal Presidente del CdA della società (interamente gestita dallo stesso e da un suo familiare per il tramite di partecipazioni societarie), consisteva nell'attivazione di due conti correnti bancari non censiti nella contabilità della società, sui quali venivano fatti illecitamente versare, direttamente dai contribuenti, importi dovuti per l'ICP, in modo che le somme non venissero rendicontate ai Comuni, in totale violazione della normativa in materia di contabilità pubblica. Il danno relativo alle condotte nel territorio regionale ammonta a circa 350.000,00 euro.

## Il danno all'immagine

E' stato emesso un atto di citazione nei confronti di un dipendente del Comune di Trieste per il danno all'immagine connesso alla diffusione sui media di fattispecie definita in sede penale con sentenza di condanna. Il dipendente aveva alterato manualmente entrate ed uscite nel programma informatico di registrazione delle presenze. Tale danno è stato determinato in via equitativa in euro 5.000,00.

La Sezione Giurisdizionale ha emesso **sentenza di condanna n. 51 del 2015** al risarcimento pari agli importi chiesti dalla Procura.

E' stato condannato (**sentenza n. 7 del 2015**) a risarcire il danno all'immagine, quantificato in circa 13.000,00 euro, causato dalla corruzione di un dipendente dell'Azienda ospedaliera di Latisana, condannato penalmente per le illecite appropriazioni di monili e gioielli delle salme affidate alla sua custodia presso l'obitorio dell'ospedale e per le accettazioni corruttive di compensi in denaro da parte dell'impresa di pompe funebri al fine di favorire l'acquisizione di clientela da parte della stessa.

Un'altra **sentenza di condanna (n. 39 del 2015)** ha riguardato il danno, quantificato equitativamente in euro 4.000,00 (nonostante l'art. 1, comma 1 sexies, della l. n. 20 del 1994, aggiunto dall'art. 1, comma 62, della l. al n. 190 del 2012, si applichi solo a fattispecie, diverse da questa, realizzatesi in data successiva alla sua entrata in vigore) l'immagine conseguente alla condotta illecita di un medico primario di una struttura sanitaria accreditata che prospettando falsamente ad un paziente, vulnerabile psicologicamente per ovvie ragioni, tempi lunghi di attesa per l'intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto, se avesse dovuto effettuarlo in regime di convenzione con il SSR, induceva l'interessato a consegnargli indebitamente 2.000 euro. Il procedimento penale si era concluso con una sentenza di applicazione di pena patteggiata.

## Il danno da assenteismo

L'art. 55 quinquies, comma 2, del d. lgs n. 165/2001, come introdotto dalla legge 27.10.2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha inserito uno specifico obbligo risarcitorio (in realtà già desumibile dai principi generali in tema di responsabilità finanziarie) per il dipendente che "attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", e, ciò, sia con riferimento alla lesione patrimoniale corrispondente ai compensi indebitamente erogati a titolo di retribuzione, sia in relazione alla lesione della propria immagine subita dall'Amministrazione.

La giurisprudenza della Corte ritiene sussistente questo secondo danno (inserito in una norma che contrasta i fenomeni di assenteismo) a prescindere dalla sussumibilità delle condotte illecite in una norma incriminatrice penale e, comunque, dalla presenza dei requisiti richiesti dall'art. 17, comma 30ter, del d.l. n. 78/2009 (anteriore alla l. n. 150/2009).

E' stato emesso un atto di citazione nei confronti di un dipendente del Comune di Trieste per il danno all'immagine derivante dall'assenteismo (cfr. paragrafo "danno all'immagine").

La **sentenza di condanna al risarcimento del danno (n. del 2015)** ha riguardato anche il danno derivato all'Ente dalla mancata effettuazione della prestazione lavorativa.

E' stato **discusso nel 2015** un giudizio attivato nei confronti di tre dipendenti di un ente locale, poi sospeso dalla Sezione in attesa della sentenza penale di primo grado, che ha condannato solo uno dei tre dipendenti. Il giudizio è stato riassunto sempre nel corso dello scorso anno.

Sono in istruttoria altre fattispecie di danni da assenteismo, ampiamente riportati dalla stampa locale, posti in essere da dipendenti addetti al mercato ortofrutticolo del Comune di Trieste, della Regione FVG, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e dell'Università degli Studi di Trieste. I danni, per queste due ultime fattispecie, sono in corso di recupero.

## **I danni da disservizio**

E' stato condannato (**sentenza n. 35 del 2015**) un comandante di una Tenenza della Guardia di Finanza (presso l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari) condannato penalmente per aver effettuato in più occasioni, al di fuori dei compiti d'istituto e per finalità personali, interrogazioni delle banche dati del Ministero dell'Interno e di quello dell'Economia, comunicando le relative informazioni a terzi, per il danno creato a tale ultimo Ministero. Allo stesso soggetto erano stati contestati anche il danno per la parte di retribuzione inutilmente percepita durante tale attività illecita e il danno all'immagine. Quest'ultima domanda non è stata accolta, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia.

Con **sentenza** della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. **5/2015** è stata accolta la richiesta di risarcimento per una vicenda riguardante una situazione di grave disservizio, oltre che di illecito diffuso, nell'ambito dell'Ufficio tecnico, in particolare nell'attività del settore urbanistico, del Comune di Pravisdomini. L'attività investigativa aveva portato all'emersione, oltre al disordine dell'ufficio anche nell'archivio, anche dell'illegittimità di provvedimenti edilizi concessori assentiti in mancanza delle autorizzazioni paesaggistiche o per volumetrie eccedenti i limiti consentiti e l'inerzia procedimentale mantenuta nelle pratiche relative a lavori pubblici soggetti a contributo regionale con rischio di perdita di contributo stesso. Tali criticità hanno richiesto una serie consistente di costosi interventi straordinari mediante impiego di risorse interne ed esterne per ricondurre a regolarità l'attività dell'Ufficio Tecnico. Sono stati condannati a risarcire i danni da disservizio e all'immagine dell'ente locale il capo dell'Ufficio Tecnico, il Sindaco e gli Assessori all'urbanistica, succedutisi nel tempo.

E' stato depositato un atto di citazione (ad integrazione della chiamata in giudizio, con atto del 2014, della direttrice e di vari operatori sociosanitari e socio- assistenziali) per i danni da disservizio causati ad un'Azienda per i Servizi alla Persona della provincia di Udine da un'operatrice sociosanitaria in relazione alle condotte penalmente rilevanti, integranti il reato di maltrattamenti agli ospiti non autosufficienti.

Il danno da disservizio è stato quantificato, tenendo conto del fatto che il soggetto convenuto è stato retribuito per prestazioni di cura che non ha reso e per un servizio pubblico desostanziato delle caratteristiche di pubblica utilità.

## **Il danno da simulazione di infermità**

Vari atti di citazione sono stati emessi nei confronti di militari che hanno simulato infermità e truffato l'amministrazione al fine di percepire indebitamente compensi.

## **I maggiori costi degli appalti di lavori pubblici**

E' stato emesso un atto di citazione nei confronti del progettista/direttore dei lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio del centro storico di un Comune in provincia di Udine. Gli inadempimenti in fase progettuale ed esecutiva sono stati accertati dal consulente tecnico d'ufficio, cui si era rivolto il Giudice adito contro il recesso dal contratto operato dalla stazione appaltante. Il danno contestato è quello derivante, ad avviso della Procura, da maggiori inutili spese, quali spese tecniche per la redazione di cinque perizie di variante in corso d'opera e la direzione dei lavori, per la progettazione e/o direzione dei lavori di completamento e di quelli di completamento esteriore, per spese di lite - e anche da minori entrate- mancato guadagno per ritardato utilizzo dell'immobile - causato all'ente locale in dipendenza dai gravi inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico di progettazione/direzione lavori da parte del nominato.

Il danno contestato è risultato complessivamente pari ad euro 117.558,05. Il giudizio è pendente.

Altro atto di citazione, pari ad Euro 66.782,69, ha riguardato il danno subito da altro Comune in provincia di Udine in dipendenza dai vizi di un'opera – intervento di riqualificazione del borgo rurale di Joannis, derivanti - sulla base della CTU agli atti e dalla perizia acquisita dalla Procura in seguito a delega di accertamenti ad un architetto dirigente della Regione FVG - dalla condotta gravemente colposa del progettista e direttore dei lavori e del responsabile del Servizio Tecnico. La Sezione Giurisdizionale ha disposto, con ordinanza, l'acquisizione di CTU.

Nel corso del 2014 era stato emesso un altro invito a dedurre per maggiori inutili spese dell'appalto dei lavori di realizzazione di una caserma nel territorio di un comune della Provincia di Udine, danni derivanti dagli inadempimenti del direttore.

L'istruttoria è stata archiviata nel 2015 per intervenuto risarcimento di euro 83.404,45.

### **Le maggiori spese per il personale**

E' stato depositato un atto di citazione per il danno conseguito all'erogazione, da parte dell'ente locale, di corrispettivi economici conseguenti a progressioni orizzontali in violazione del blocco del pagamento delle stesse, per gli anni 2011, 2012 e 2013, posto dall'art. 9 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010.

Nel giudizio erano stati inizialmente coinvolti anche i sindacalisti che poi, in conseguenza dell'ordinanza n. 14689/2015 della Corte di Cassazione che ha escluso l'attività sindacale dall'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, sono stati estromessi dalla contestazione con relativa riduzione della parte di danno ipoteticamente agli stessi ascrivibile, valutata nel 40%. Il danno definitivamente contestato ammonta a circa 79.000 euro.

Sono stati convenuti in giudizio il Sindaco e il Segretario Generale di un comune di 1.900 abitanti all'interno del quale è stato conferito al Segretario l'incarico di Direttore generale nonostante l'esiguo numero di abitanti e l'insussistenza di gestioni unificate con altri Enti, con indicazione, nel decreto di originaria assegnazione dell'incarico risalente al 2005, soltanto di una generica responsabilità giuridica ed economica delle risorse umane. Il danno, pari a circa 22.000 euro, è consistito nei corrispettivi correlati all'incarico di Direttore Generale.

Con **sentenza** della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. **6/2015** è stata accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla Procura nei confronti dell'ex Direttore Generale di un Comune della Provincia di Trieste che ha disposto l'illegittima maggiorazione dell'indennità di P.O. ad un funzionario responsabile dei servizi amministrativi. L'ex Direttore Generale è stato condannato per la cifra richiesta in citazione pari ad euro 6.800,00.

### **I danni da violazione dell'esclusività del rapporto di lavoro**

E' stato notificato invito a dedurre al Direttore Generale e ad un medico con rapporto di lavoro connotato da vincolo di esclusività in servizio presso una delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione. Il medico aveva stipulato un contratto d'opera con una società sportiva verso un corrispettivo mensile pari ad euro 10.400,00. Il danno contestato è risultato pari ad euro 63.080,55. L'istruttoria è stata definita con provvedimento di archiviazione per mancanza di colpa grave.

Con **sentenza/ordinanza** della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. **50/2015** è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di un dipendente regionale che nel periodo compreso tra il 2003 e il 2012 aveva esercitato, pur in mancanza di autorizzazione, la libera professione di commercialista. L'ordinanza istruttoria rivolta all'Agenzia delle Entrate e alla Regione è volta a determinare, anche a fronte delle eccezioni della difesa, l'esatto ammontare dell'indebito percepito. Il giudizio risulta ancora pendente e la prossima udienza si terrà nell'aprile 2016.

## **Danni derivanti dal conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni**

Sono stati emessi due inviti a dedurre in relazione a due incarichi di supporto amministrativo per la gestione di progetti finanziati con fondi comunitari conferiti dalla Regione. Un supplemento istruttorio, conseguente all'audizione dei soggetti avvisati e di dirigenti regionali, ha consentito di ritenere la scelta discrezionale non arbitraria.

E' stato, inoltre, emesso un invito a dedurre per un incarico conferito da un comune del pordenonese per la scelta del colore per la tinteggiatura del palazzo municipale. Successivamente all'audizione del soggetto ritenuto responsabile, la Procura ha archiviato l'istruttoria, poiché, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, non ha ritenuto irrazionale la scelta discrezionale dell'ente.

E' stato emesso un invito a dedurre per una fattispecie dannosa relativa ai compensi per un incarico di Dirigente del Servizio Vigilanza Ittico Venatoria di una Provincia, conferito ex art. 110 del d. lgs. 267/2000 su specifica indicazione del Vice Presidente della stessa ad un soggetto privo dei requisiti di eccezionale professionalità necessari a supportare il conferimento di un incarico dirigenziale in difetto della concorsualità ordinariamente deputata ad assicurare la migliore provvista di personale. Il danno contestato al Vice presidente e al Dirigente firmatario della determinazione di assunzione ammonta a circa 200.000 euro.

Altri inviti hanno riguardato il complesso di consulenze affidate da un'ATER regionale a ditte individuate a trattativa privata, con forme contrattuali prive di qualunque garanzia per l'Ente, per oggetti riguardanti funzioni rilevanti di gestione amministrativa e controllo dell'Ente, tra cui la previsione della pianta organica, l'organizzazione delle funzioni, il sistema dei controlli e l'informatizzazione delle attività, realizzando una sorta di esternalizzazione generalizzata dell'attività dell'ente a soggetti privati individuati senza la garanzia dell'evidenza pubblica. I predetti contratti sono stati dichiarati nulli dal Giudice civile adito dal CdA subentrato al precedente, senza che, a fronte delle risultanze della CTU, potesse essere riconosciuto alcun valore alle prestazioni rese dai consulenti. Il danno, pari a circa 250.000 euro, contestato al Direttore e ai componenti del CdA in carica *pro tempore* deriva dagli acconti non recuperabili erogati dall'ATER alle ditte.

## **La spesa sanitaria**

Un atto di citazione ha avuto ad oggetto l'illegittima assunzione di una funzionaria con la qualifica di dirigente presso l'ASS 3 Alto Friuli, conseguente ad un provvedimento sottoscritto dal Direttore del personale. L'incarico dirigenziale, ad avviso della Procura, che ha espletato l'istruttoria in collaborazione con la Direzione Centrale della Salute della Regione FVG, sulla base dell'esercizio della facoltà di delega di accertamenti istruttori a funzionari pubblici, riconosciuta dai commi 4 e 4bis dell'art.2 del d.l. n. 453/1993 conv. in l. n.19/1994, è stato conferito in mancanza della necessaria autorizzazione regionale e in conseguenza di un sopravvalutato bisogno funzionale dei servizi amministrativi, cui corrispondevano, a maggiore evidenza dell'irrazionalità della scelta, carenze nei settori deputati a rispondere ai bisogni di servizio sanitario, quali ad esempio il Pronto Soccorso. Il danno contestato ammonta a circa 48.000 euro.

E' stato notificato un invito a dedurre al medico di Pronto Soccorso responsabile di un'errata diagnosi. Il danno indiretto subito dall'azienda è pari al risarcito agli eredi.

Si segnala una misura di autocorrezione posta in essere da un'Azienda sanitaria nella quale, in esito a verifiche, è emerso un sovra utilizzo delle disponibilità finanziarie destinate al trattamento accessorio del personale della dirigenza medica e veterinaria. Risultano recuperati oltre 700.000,00 euro, ai quali si aggiungeranno le somme (altri 700.000,00 circa) da corrispondersi ratealmente a decorrere dal prossimo aprile.

### **Il danno da scelte incaute e/o inappropriate**

Con **sentenza** della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. **64/2015** è stata integralmente accolta la richiesta di risarcimento della Procura per circa 22.000 euro relativa alle ingiustificate spese di lite, sostenute dal comune di Spilimbergo, per un'azione giudiziaria temeraria e perduta (per carenza di adeguate prove) per la rivendicazione della proprietà di un relitto viario, in disuso da decenni (viabilità inesistente), occupato da coltivazioni a frutteto.

Con **sentenza n. 21 del 2015** non è stata accolta la domanda della Procura nei confronti di un dirigente medico INAIL con riferimento al danno derivante dal riconoscimento di prestazioni in favore di alcuni assicurati, che il Requirente, sulla scorta degli esiti degli accertamenti delegati al Sovrintendente Medico Generale dell'INAIL, ha ritenuto esorbitanti. La Sezione ha tenuto conto, nell'assolvere, dei contenuti di discrezionalità tecnica propri dell'esercizio della professione medica, non rinvenendo, negli elementi di prova raccolti dal PM, rilievi atti a fondare un giudizio di grave negligenza del dirigente medico.

Con un atto di citazione, tenuto conto dei costi, ritenuti ingiustificati dalla Procura, sostenuti da un Comune per acquisire un immobile in stato di grave degrado, al fine di realizzare un centro diurno per anziani, si è contestato il danno conseguente all'erogazione di una caparra senza alcuna garanzia in sede di preliminare non trascritto (350.000 euro), corrispondente a circa il 60% del prezzo e alla perdita della stessa in ragione del fallimento dell'impresa proprietaria dell'immobile.

### **I danni da squilibrio finanziario**

La Procura ha dato nuovo impulso, nel corso del 2015, ad un'istruttoria riguardante le gravi irregolarità contabili, reiterate in diversi esercizi e causative di pesanti squilibri di bilancio, con conseguente disavanzo di amministrazione (euro 444.575,05), di un Comune della provincia di Udine. La Sezione Regionale di Controllo ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dall'ente locale.

### **I danni indiretti**

E' stato chiamato in giudizio un Dirigente regionale in relazione all'esborso per il risarcimento del danno a cui l'Amministrazione di appartenenza era stata condannata dal giudice civile, che ha accertato come la Regione FVG, per il tramite dell'Ispettorato per l'agricoltura (IPA) di Udine, avesse inoltrato con colpevole ritardo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la domanda di aiuti destinata alla produzione dei foraggi essiccati per la campagna 2002-2003 avanzata da una srl, facendo così perdere il beneficio contributivo alla ditta richiedente.

Il giudizio è stato già definito dalla locale Sezione Giurisdizionale con **sentenza di condanna n. 101/2015** per un importo in 26.000 euro.

Un'ulteriore ipotesi di danno indiretto è stata posta alla base della chiamata in giudizio di un Dirigente INPDAP il quale, in un contesto di rapporti conflittuali con il personale, aveva provveduto a revocare l'incarico di posizione organizzativa ad un dipendente con motivazione inconsistente. Il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'illegittimità della determinazione di revoca, il diritto del ricorrente alla riassegnazione all'incarico e il diritto a veder risarciti i danni sofferti per un ammontare complessivo di circa 45.000 euro, costituenti il danno (indiretto) oggetto dell'atto di citazione della Procura.

Si è recentemente conclusa una prima tranche di indagini da parte della GdF di Pordenone con riferimento ad un ingente danno causato dal Presidente e dai componenti dell'Organo di amministrazione di un Consorzio di bonifica dell'area pordenonese (Cellina Meduna) per il licenziamento ingiustificato di quattro dipendenti, tra cui l'ufficiale rogante, in conseguenza del quale l'Ente è stato condannato ad un risarcimento di circa 800.000 euro.

A tale somma devono aggiungersi anche gli esborsi pari a circa 600.000 euro, che l'Ente ha sostenuto nel periodo per l'esternalizzazione delle funzioni sino al licenziamento svolte dell'ufficiale rogante.

## **Recuperi**

Nel corso dell'attività istruttoria anteriore al giudizio sono stati nel complesso **recuperati euro 341.674,49, così ripartiti:** euro 210.227,98 (per spese di funzionamento di parte dei Gruppi consiliari regionali per gli anni 2010-2012 ed escluse le spese dei Gruppi già trattate nel 2014 con recupero di euro 197.094,55); euro 83.404,45 (per le maggiori spese per appalti di lavori pubblici; per euro 20.000,00 (da ascrivere ai fondi pubblici trattenuti per fini personali); per euro 23.500,00 (proventi pubblici incassati e non riversati); per euro 4.204,66 (relativo ai danni all'immagine); per euro 337,40 (per sanzioni amministrative pagate dall'ente per euro).

## **Organizzazione**

Un'ultima riflessione sui profili organizzativi, anche al fine della loro relazione con l'attività svolta e programmata.

L'Ufficio è composto da due magistrati, Procuratore compreso, ai quali si è affiancato in assegnazione aggiuntiva, da giugno 2015, un collega, già impegnato in un'altra Procura in via ordinaria.

Pur con il massimo impegno garantito dalle forze (comprehensive di 8 figure amministrative) di cui dispone la Procura, si corre il serio rischio di non poter soddisfare la domanda di giustizia.

Né le prospettive future appaiono ottimistiche, considerato che le carenze che investono l'organico nazionale di fatto, già carente rispetto a quello di diritto, saranno maggiori il prossimo 30 giugno con il collocamento a riposo di molti colleghi e potranno essere fronteggiate solo in minima parte con le assunzioni di nuovi magistrati rese possibili dalla recente approvazione di un DPCM (dd 3.2.2016), che aggiunge altre diciassette unità alle diciotto già previste dal bando relativo al concorso in espletamento.

E ciò nel momento in cui gli Uffici di Procura si preparano ad affrontare nuove sfide, la prima delle quali riguardante il processo telematico, con l'entrata in vigore, dal gennaio 2016, del regolamento presidenziale<sup>8</sup> recante le prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti.

---

<sup>8</sup> art. 20 bis d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito in l. 17.12.2012, n. 221.

Nel terminare questa relazione la Procura Regionale esprime il suo ringraziamento alla Guardia di Finanza e in particolare ai Nuclei di Polizia Tributaria di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia per l'impegno e la professionalità con cui svolgono le numerose e complesse indagini affidate.

Rivolge un ringraziamento anche all'Arma dei Carabinieri e in particolare al Nucleo Antisofisticazioni per la collaborazione data in alcune delicate inchieste riguardanti settori di competenza.

Ringrazia il Collegio, le Autorità e tutti gli ospiti per aver ascoltato questa relazione.

Nella consapevolezza - condivisa con il Vice Procuratore Generale dott.ssa Emanuela Pesel e il Personale amministrativo - della delicatezza delle funzioni da svolgere nell'immediato futuro con il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili, la Procura Regionale

Sig. Presidente

chiede di dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2016 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

# Dati statistici

## Personale addetto

	in organico		in assegnazione		
			al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015
<b>MAGISTRATURA</b>	da 29.01.2003 Delib. C.P. 33/2003	4	3	2	3 *
<b>AMMINISTRATIVO</b>	da 25.01.2002 D.P. Corte dei	8	9 **	8	8

\* 1 unità in posizione aggiuntiva

\*\* 1 unità in quiescenza dal 01/01/2014

	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015
<b>FASCICOLI GIACENTI</b>	<b>1689</b>	<b>1548</b>	<b>1276</b>

		2013	2014	2015
<b>DENUNCE PERVENUTE</b>		<b>902</b>	<b>765</b>	<b>645</b>
di cui:	DA PRIVATI	<b>218</b>	<b>217</b>	<b>162</b>
	DA ENTI LOCALI	<b>213</b>	<b>244</b>	<b>256</b>
	DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	<b>471</b>	<b>304</b>	<b>227</b>

		2013	2014	2015
<b>FASCICOLI ARCHIVIATI</b>		<b>835</b>	<b>878</b>	<b>896</b>
di cui:	SENZA ISTRUTTORIA	<b>266</b>	<b>200</b>	<b>232</b>
	A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	<b>569</b>	<b>678</b>	<b>664</b>

		2013	2014	2015
<b>AUDIZIONI PERSONALI</b>		<b>113</b>	<b>128</b>	<b>121</b>
<b>RICHIESTE ISTRUTTORIE</b>		<b>601</b>	<b>507</b>	<b>851</b>

<b>NOTIFICHE</b>	<b>223</b>	<b>219</b>	<b>221</b>
<b>INVITI A DEDURRE</b>	<b>81</b>	<b>58</b>	<b>32</b>
persone invitate a fornire deduzioni	<b>114</b>	<b>98</b>	<b>109</b>

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>CONTI GIUDIZIALI ESAMINATI</b>		<b>2398</b>	<b>1337</b>	<b>1348</b>
di cui:	di ENTI LOCALI	<b>1835</b>	<b>1134</b>	<b>1147</b>
	di AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	<b>563</b>	<b>203</b>	<b>201</b>
<b>GIUDIZI DI CONTO</b>		<b>4</b>	<b>45</b>	<b>7</b>

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>CITAZIONI IN GIUDIZIO</b>		<b>41</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
<b>SOMME RICHIESTE</b>		<b>€ 2.206.571,11</b>	<b>€ 1.735.588,61</b>	<b>€ 1.763.731,14</b>
<b>n° PERSONE CITATE</b>		<b>43</b>	<b>41</b>	<b>38</b>

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>SEQUESTRI CONSERVATIVI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ISTANZE DI PROROGA</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
<b>ATTI INTEGRATIVI DI CITAZIONE</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>ATTI DI RIASSUNZIONE</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>RECLAMI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONTRORICORSI IN CASSAZIONE</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>ISTANZE DI REVOCA ORD. SEZ. GIUR.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MEMORIE</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

	2013	2014	2015
<b>SOMME DI CONDANNA</b>	<b>€ 1.893.319,57</b>	<b>€ 434.799,13</b>	<b>€ 1.525.207,59</b>
<b>RICHIESTE ORIGINARIE</b>	<b>€ 3.724.299,62</b>	<b>€ 959.032,00</b>	<b>€ 2.008.446,97</b>

	2013	2014	2015	
<b>SOMME RECUPERATE</b>	a seguito di attività istruttoria	<b>€ 145.148,93</b>	<b>€ 152.680,03</b>	<b>€ 23.260,10</b>
	a seguito invito a dedurre	<b>€ 96.504,41</b>	<b>€ 54.218,43</b>	<b>€ 341.674,49</b>
	in corso di giudizio	<b>€ 201.000,00</b>	<b>€ 20.936,13</b>	<b>€ 0,00</b>
	esito di sentenze esecutive	<b>€ 39.465,16</b>	<b>€ 166.053,40</b>	<b>€ 6.245,43</b>

	2013	2014	2015	
<b>APPELLI</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	
di cui	di parte	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
	della Procura	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2013	2014	2015
<b>ISTANZE per resa di conto</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Origine: dati Procura regionale F.V.G.